



Comune di Piacenza

ORDINANZA SINDACALE N. 565 del 16 ottobre 2008

Oggetto: Tutela della sicurezza urbana anche attraverso il contrasto della prostituzione su strada.

IL SINDACO

Premesso che il territorio del Comune di Piacenza ha la caratteristica di essere un importante polo regionale economico e produttivo, con la conseguenza di essere oggetto, durante tutto l'arco dell'anno e in tutte le ore del giorno e della notte, di un costante flusso circolatorio;

Atteso che il Comune di Piacenza sta attuando importanti interventi di riqualificazione urbana, tesi, tra l'altro, ad aumentare la percezione di sicurezza da parte di tutti i consociati attraverso la restituzione alla libera fruizione dei cittadini di luoghi precedentemente degradati e/o teatro di inciviltà;

Atteso altresì che l'Ente è da un decennio impegnato, attraverso l'impiego di suoi operatori, nella realizzazione del Progetto regionale denominato "Oltre la strada" teso a offrire programmi di protezione ed inserimento sociale a persone vittime del crimine organizzato e comunque sottoposte a sfruttamento che intendono interrompere tale condizione beneficiando delle possibilità offerte dal D.lgs 286/98 (art. 18) e dalla Legge 228/03 (art. 13);

Dato atto che le locali Forze dell'ordine segnalano il permanere della gravità, sotto molteplici aspetti, del fenomeno della prostituzione su strada, il che fa ritenere indispensabile l'adozione, anche nella città di Piacenza, di apposito provvedimento sindacale da assumere ai sensi dell'art. 54 TUEL, così come novellato dal DL 23.5.2008, n. 92, convertito in L. 24.7.2008 n. 125;

Dato altro altresì che all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 vengono individuate le fattispecie che il Sindaco con proprio provvedimento può prevenire e contrastare, tra le quali sono ricompresi i comportamenti che, come la prostituzione su strada, contribuiscono a turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione a cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;

Valutate, pertanto, le conseguenze negative sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, nonché sull'ordinato e civile uso degli spazi pubblici, causati dai comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento nonché di chi le offre;

Rilevato che, alla luce delle argomentazioni prima espressamente richiamate, sussistono gravi condizioni di turbativa e vulnus per l'ordinato andamento della convivenza sociale di questa comunità, atteso che esistono situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione



Comune di Piacenza

stradale determinate sia da coloro che alla guida dei propri autoveicoli si fermano al fine di contrattare prestazioni sessuali sia dai soggetti che esercitano tale forma di attività;

Ritenuto, per i motivi fin qui adottati, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti della contrattazione e tutti i soggetti che vi partecipano;

Informato preventivamente il Prefetto, così come previsto dall'art.6, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;

Visti:

- ❑ l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;
- ❑ l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267
- ❑ il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
- ❑ l'art. 16 della L. 21 novembre 1981, n.689 come modificato dall'art. 6 bis della L. 24.07.2008 n. 125 di conversione del DL 23.5.2008 n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 7 ottobre 2008, concernente gli importi delle somme da pagare per la violazione di talune ordinanze sindacali;

Fatto salvo quanto disposto dal codice penale e dalle altre norme in materia;

ORDINA

per le motivazioni sopra individuate, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. In tutto il territorio del Comune di Piacenza è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche asseritamente solo per chiedere informazioni, con persone dedite all'attività di prostituzione su strada o che per atteggiamento, comportamento e/o ostentazione di nudità manifestano di esercitare la suddetta attività.
Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata del veicolo stesso a fine di contattare la persona dedita alla prostituzione; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra descritti costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente ordinanza.
2. La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 500,00=, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma. Non è in nessun caso ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. La presente Ordinanza entra in vigore il 27 ottobre 2008.
4. Dall'osservanza del provvedimento sono esclusi gli operatori socio-sanitari e i servizi di volontariato nell'espletamento delle attività di specie.

INFORMA

Responsabile del procedimento è la d.ssa Renza Malchiodi, Staff del Sindaco - Ufficio Piacenza Sicura, Piazza Cavalli n.2, tel. 0523-492564, e-mail piacenzasicura@comune.piacenza.it



Comune di Piacenza

DISPONE

Tutti gli operatori delle forze dell'ordine che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui alla presente ordinanza, sono tenuti ad informare le persone che esercitano la prostituzione, ove ne ricorrano requisiti ed estremi, della possibilità di accesso al progetto "Oltre la strada" citato in premessa, al fine di beneficiare delle provvidenze dallo stesso previste a tutela delle vittime di fenomeni di sfruttamento sessuale e ad attivare i contatti con gli uffici comunali referenti.

DISPONE ALTRESI'

A. Che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici;
- resa nota a mezzo della stampa locale, con pubblicazione in forma di estratto sui quotidiani Libertà e Cronaca, e mediante avviso sul sito internet del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it);
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, alla Questura di Piacenza, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Piacenza, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza, alla Polizia Provinciale di Piacenza, alla Polizia Municipale per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;
- trasmessa al Settore Servizi sociali e abitativi del Comune di Piacenza per quanto di competenza

B. Che tutti i proventi che il Comune di Piacenza conseguirà in forza della presente ordinanza siano destinati al progetto "Oltre la strada".

AVVERTE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- ◆ Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- ◆ Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Roberto Reggi
Sindaco di Piacenza

Piacenza, 16 ottobre 2008